

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5833 del 19/11/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA CANALE SUBLAGUNARE AD USO CAPANNO DA PESCA IN LOCALITA'CASONE FOCE IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: SANGIORGI ANTONIO E SOCI. PRATICA: _FE07T0259.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5994 del 18/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

**PRESO ATTO** della domanda, pervenuta il 13/06/2007 registrata al PG/2007/157460 di pari data, con cui l'Associazione Pesca Italiana Pesca Sportiva e Ricreativa con sede in Ravenna, P.zza Bernini n. 7, in nome e per conto del Sig. Brunelli Mario residente nel Comune di Alfonsine (RA) al quale è subentrato nell'istanza in data 17/11/2010 in qualità di referente il Sig. Sangiorgi Antonio c.f.

SNGNTN56L20D458M residente nel Comune di Bagnacavallo (RA), ha chiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di c.a mq 220 in argine destro del Canale Sublagunare area Casone Foce nel Comune di Comacchio (FE) individuata al foglio 66 parte delle particelle 1 e 30, ad uso capanno da pesca, identificato con il n. 51 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.138 del 02.05.2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**RICHIAMATO** il parere rilasciato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, assunto al PGFE/2018/6098 del 22/05/2018, che ricorda che il Regolamento Regionale di attuazione alla L.R. 11/2012, approvato con Delibera di G.R. n. 92/2018, detta precise prescrizioni in relazione all'utilizzo dei bilancioni fissi, di cui sono dotati i capanni da pesca, che sono in particolare contenuti nell'art. 9, lett. g) e nell'art. 10, comma 3, a cui occorre pertanto attenersi. Infine fa presente che, come indicato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 11/2012 “La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del pescatore nonché la causale del versamento. Tale ricevuta deve essere esibita unitamente ad un documento di identità ad ogni eventuale controllo”

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione ricade all'interno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione “Centro Storico di Comacchio” del Parco Regionale del Delta del Po e che tale area ricade inoltre all'interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario, nonché Zona di Protezione Speciale IT4060002 “Valli di Comacchio”.

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta Idraulico

det. dirigenziale n. 1289 del 18/04/2019 nota PG/2019/64138 del 19/04/2019);

– Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità - Delta del Po (provvedimento n. 2020/00258 del 04/08/2021 nota PG/2021/128159 del 17/08/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**RICHIAMATA** la nota PG/2019/0104093 del 02/07/2019 con la quale questa Agenzia ha richiesto al Sig. Sangiorgi Antonio il pagamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione di area demaniale e spazio acqueo del Canale Sublagunare con capanno da pesca in località Casone Foce in Comune di Comacchio (FE) dall'anno 2001 a tutto il 2019 per un importo totale pari ad euro 42.913,24;

**CONSIDERATO** che con istanza PG/2019/0123972 del 06/08/2019 il Sig. Sangiorgi Antonio ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 del cod.civ. e contestualmente ha richiesto la rateizzazione di quanto dovuto per le annualità pregresse dal 2014 al 2019 in 5 rate a cadenza annuale ai sensi dell'art. 45 della l.r. 28/2013, assentita con DET-AMB-2019-5808 del 13/12/2019;

**CONSIDERATO** inoltre che da un controllo effettuato dalla contabilità della scrivente Agenzia è emerso che per mero errore materiale, l'indennizzo annuale calcolato sullo stato di fatto del capanno da pesca oggetto di istanza di concessione è stato indicato in € 1.842,00 anziché in € 1.508,38 si è provveduto alla riquantificazione dell'indennizzo dovuto al 31/12/2021 tenendo conto dei versamenti già effettuati per un importo pari ad € 3.736,02.

**PRESO ATTO** della nota inviata in data 28/11/2021 e registrata al protocollo PG/2021/154282 del 06/10/2021 con cui il sig. Sangiorgi Antonio ha espresso la volontà di saldare in unica soluzione il residuo a tutto il 2021, chiudendo di fatto la rateizzazione assentita con DET-AMB-2019-5808 del 13/12/2019.

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per l'utilizzo dell'area sino al 31/12/2021.
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 1.508,38 in data 11/11/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. Di assentire al **Sig. Sangiorgi Antonio**, in qualità di referente capo capanno, **C.F.: SNGNTN56L20D458M** residente nel comune di Bagnacavallo (RA) ed ai seguenti consoci: **Dino Tartagnani – TRTDNI50A01D704P; Michele Stella – C.F. STLMHL69B03G184Z; Carlo Mulinari - C.F. MLNCRL51C05F097E; Mentino Coli - C.F. CLOMNT57L31L081J; Pellegrino Montuschi - C.F. MNTPLG48A23D121Y; Walter Randi - C.F. RNDWTR44B15A191N; Gilberto Ravaglia - C.F. RVGGBR57C01A393L; Gilberta Ravaglia – C.F. RVGGBR62B66A191K; Gualtiero Randi - C.F. RNDGTR40L30A191N; Enrico Randi - C.F. RNDNCR51B26A191N**; la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di c.a mq 220 in argine destro del Canale Sublagunare area Casone Foce nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 66 parte delle particelle 1 e 30 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 51 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE07T0259.
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 06/11/2021 (PG/2021/0177177 del 17/11/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 1.508,38 euro calcolato sullo

stato di fatto;

5. di quantificare l'importo del canone annuo in 1.176,73 euro, calcolato sul progetto definitivo, vincolato al parere del Comune di Comacchio, che sarà dovuto dopo la comunicazione di inizio lavori del capanno in oggetto;

6. di dare atto che la rateizzazione assentita con DET-AMB-2019-5808 del 13/12/2019 si è estinta con il versamento in un'unica soluzione del residuo dovuto per l'occupazione dell'area demaniale;

7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1.508,38 euro;

8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

10. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al **Sig. Sangiorgi Antonio**, in qualità di referente capo capanno, **C.F.: SNGNTN56L20D458M** residente nel comune di Bagnacavallo (RA) ed ai seguenti consoci: **Dino Tartagni – TRTDNI50A01D704P; Michele Stella – C.F. STLMHL69B03G184Z; Carlo Mulinari - C.F. MLNCRL51C05F097E; Mentino Coli - C.F. CLOMNT57L31L081J; Pellegrino Montuschi - C.F. MNTPLG48A23D121Y; Walter Randi - C.F. RNDWTR44B15A191N; Gilberto Ravaglia - C.F. RVGGBR57C01A393L; Gilberta Ravaglia – C.F. RVGGBR62B66A191K; Gualtiero Randi - C.F. RNDGTR40L30A191N; Enrico Randi - C.F. RNDNCR51B26A191N;**  
(cod. pratica FE07T0259).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce all'argine destro del Canale Sublagunare area Casone Foce, individuata foglio 66 parte delle particelle 1 e 30 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 51 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a c.a mq 220,00, è destinata ad uso capanno da pesca.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato in euro 1.508,38 per l'occupazione con lo stato di fatto, mentre successivamente l'avvenuta comunicazione di inizio lavori è fissato in euro 1.176,73 per l'occupazione prevista dal progetto definitivo.

2. Il concessionario, per le annualità successive al 2021, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.508,38 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore

di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVUCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO.**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/04/2019 nota prot. PG/2019/64138 del 19/04/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

*“di condizionare il rilascio della concessione alle seguenti prescrizioni vincolanti:*

*1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con un capanno da pesca, della superficie coperta di m2 81,79, da una rete da pesca della superficie di m2 120,00, da un vano tecnico di m2 2,71 e da una passerella di accesso alla struttura, il tutto come individuato negli elaborati grafici a supporto della domanda, che sono parte integrante del presente atto.*

*2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente alla part. 'acqua pubblica' del fg. 67 del Comune di Comacchio.*

*3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del 'Piano Particolareggiato Capanni da Pesca' del Comune di Comacchio: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all'art. 5 'Specifiche costruttive e dimensionali dei capanni da pesca' comma 6 lett. a) 'Piattaforma di sostegno' e all'art. 7 comma 10 'Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell'ambiente naturale'.*

*4. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo*

*completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*

*5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze. Questa Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

*6. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*

*7. Il Richiedente, qualora debba percorrere con mezzi meccanici la sommità di argini presenti nei paraggi per accedere al capanno concesso dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle sommità, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni che abbiano la stessa necessità, sia che il Richiedente ne ravveda l'opportunità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria delle sommità arginali saranno a totale carico del Richiedente.*

*8. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.*

*9. E' assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.*

*10. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente*

*Servizio.*

*11. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'utilizzo delle aree concesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

*12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

*13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.*

*14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta e valutazione di incidenza ambientale, rilasciato con determinazione provvedimento n. 2020/00258 del 04/08/2021 nota prot. PG/2021/128159 del 17/08/2021 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po:

*“RILASCIA NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA per la realizzazione degli interventi*

*proposti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:*

- *i n. 2 pali di sostegno alla rete dovranno essere in legno o metallo, in ogni caso non dovrà essere utilizzato cemento o materiali analoghi;*
- *l'illuminazione esterna del capanno dovrà essere di tonalità calda, ovvero con temperature di colore 2700-3000 Kelvin, con fascio di luce direzionato verso il basso ed evitando la dispersione dello stesso verso l'alto. L'intensità luminosa dovrà essere adeguata al contesto ambientale, evitando intensità eccessive;*
- *la rete da pesca non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua e comunque non essere superiore a 15x15m;*
- *a tutela del periodo di nidificazione, i lavori non dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni annualità, fatta eccezione per gli interventi all'interno dei capanni quali ad esempio tinteggiatura, sostituzione infissi, modifica posizione tramezze;*
- *il legno dovrà provenire da foreste certificate F.S.C (Forest Stewardship Council) al fine di garantire una corretta gestione forestale;*
- *nel caso la fornitura di energia elettrica (ad esempio per l'azionamento della rete da pesca) fosse generata da un motore a scoppio, si dovrà provvedere ad ottenere energia da fonti rinnovabili, maggiormente rispettoso del contesto ambientale dove il capanno è inserito, attraverso l'installazione di pannelli solari (evitando in ogni caso l'installazione di pale eoliche);*
- *è vietato lo scarico di acque reflue nei corpi d'acqua adiacenti;*
- *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente;*
- *la vegetazione presente (es.alberature) non dovranno essere danneggiate o essere oggetto di interventi;*
- *si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la*

*produzione di rifiuti;*

*- i rifiuti dovranno essere recuperati e smaltiti a norma di legge, evitandone l'abbandono nell'ambiente ed evitando di creare accumuli nelle aree circostanti;*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**